

PAC	<b>2008 - 092</b>
N. PROTOCOLLO	<b>Prot. 53711 del 19 novembre 2008</b>
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI <b>Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli</b>
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	<b>Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (Rifusione)</b>

Si avverte che sulla GUCE n. 219 del 14.08.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 810/2008](#) della Commissione dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

Detto regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 936/97, prevede che ogni anno sono aperti per il periodo 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo due contingenti tariffari:

- contingente tariffario (n. d'ordine 09.4001) carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 espresse in peso di carne disossata;
- contingente tariffario (n. d'ordine 09.4002) carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

I contingenti in causa sono gestiti mediante titoli d'importazione.

Nell'ambito dei contingenti menzionati, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20%.

Per poter beneficiare della suddetta riduzione daziaria è necessario che:

- la domanda di titolo ed il titolo stesso devono indicare nella **casella n. 8** il paese di origine in quanto i titoli vincolano all'importazione dallo Stato indicato.
- nella **casella 20** della domanda di titolo e del titolo stesso deve essere riportata una delle diciture elencate nell'Allegato III del presente regolamento (italiano: carni bovine di alta qualità Regolamento (CE) n. 810/2008).

Ai fini del presente regolamento, si intende per carne congelata la carne che al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 gradi.

L'importazione è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

- a) di un titolo di importazione;
- b) di un certificato di autenticità.

I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare i certificati di autenticità al fine di garantire l'origine dei suddetti prodotti. Detti certificati sono rilasciati da un organismo competente del paese terzo che deve offrire

tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime in questione.  
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

L'elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità è contenuto nell'Allegato II del Regolamento (CE) 810/2008; detto elenco è stato modificato dal [Regolamento \(CE\) n. 1136/2008](#) (GU n. 307 del 18.11.2008) della Commissione del 17 novembre 2008 che ha sostituito la voce relativa all'organismo del Paraguay competente per il rilascio di autenticità. Detta modifica si applica con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° luglio 2008.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs.

39/93